



COMUNE DI CENTOLA PROVINCIA DI SALERNO

Tel. 0974 933006 - fax 0974 933509, e-mail: comunedicentola@tiscalinet.it c.a.p. 84051 - via Tasso - C.F. 84001790652

Regolamento Comunale delle Commissioni

Art. 1 Funzioni

Al fine di permettere una più diretta partecipazione ed un apporto più continuo dei Consiglieri Comunali alla postazione, allo studio ed alla gestione dell'azione amministrativa del Comune, sono istituite tre Commissioni Consiliari Permanenti di natura consultiva.

Art. 2 Composizione

1. Ogni Commissione è composta da tre Consiglieri comunali di maggioranza che non fanno parte della Giunta Municipale ed uno alle minoranze presenti, tutti con diritto di voto singolo e, senza diritto di voto, dagli Assessori delegati per le materie di rispettiva competenza. Inoltre la Commissione può essere integrata anche da numero tre componenti esterni al Consiglio Comunale, esperti nelle rispettive materie di competenza e senza diritto di voto. I componenti esterni vengono nominati dal Consiglio Comunale come previsto dallo Statuto Comunale art. 20 comma 8°. Con riserva a favore delle minoranze di un unico componente, e con il diritto di essere rappresentati in almeno una commissione anche il gruppo consiliare di minoranza con il minor numero di consiglieri.
2. Inoltre la commissione può avvalersi su materie specifiche anche di gruppi di lavoro di numero non superiore a cinque, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale, i componenti dei gruppi di lavoro sono nominati dal Consiglio Comunale, che ne stabilisce la durata, anche tra cittadini non facenti parte del consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Il Consiglio comunale ai sensi dell'art. 20 dello statuto comunale può istituire nel suo seno Commissioni temporanee o speciali.
4. Ogni Commissione Consiliare permanente decade con il decadere del Consiglio Comunale di cui è espressione.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altra causa che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Art. 3 Assegnazione dei componenti all'interno delle Commissioni

La composizione di ogni singola Commissione viene determinata dal Sindaco che preventivamente comunica ai singoli gruppi il numero dei commissari da designare. Sulla base di tali designazioni espresse da ogni gruppo consiliare, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo precedente, il Sindaco determina la composizione delle Commissioni e la comunica al Consiglio.

2. Qualora, dopo quindici giorni dalla comunicazione del Sindaco di cui al comma precedente, un gruppo consiliare non designi alcun proprio commissario, il Sindaco procede autonomamente alla scelta in base a quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art. 4 Competenze

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria indicati nel presente regolamento. Commissioni singole o riunite possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, di progetti ed interventi, alla gestione di aziende, di istituzioni e di altri organismi dipendenti dal Comune.
2. La Giunta Comunale può richiedere alle Commissioni di esaminare e formulare parere preventivo su proprie proposte di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale o che devono essere da essa assunte.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio indicati nell'art. 8, degli atti ad esse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti direttamente dalle medesime. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni di competenza consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi del decreto legge n.267/2000 non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.
4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro cinque giorni dal pervenimento della richiesta, riferendo al Consiglio con relazioni, ai sensi dell'art.11.
5. Le Commissioni possono presentare proposte di deliberazione di competenza consiliare e mozioni nell'ambito delle materie a loro affidate. Le proposte di deliberazione vengono inviate al Sindaco il quale le trasmette alla Giunta municipale per conoscenza, al Segretario Comunale che le affida agli uffici competenti per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria e con i pareri favorevoli previsti dal decreto legge n. 267/2000, le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva del Consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o vi sono pareri non favorevoli, la proposta viene rinviata dal Sindaco alla Commissione che l'ha presentata che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dai responsabili dei servizi. Le mozioni presentate dalle Commissioni vengono inserite all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla presentazione.
6. Gli argomenti soggetti a trattazione in seduta segreta nel Consiglio Comunale non vengono esaminati dalle Commissioni.

7. Le competenze delle Commissioni consiliari sono le seguenti:

COMMISSIONE 1

Urbanistica;

Ecologia, Servizi Idrici, Fognari, Consac

Lavori Pubblici;

Edilizia Residenziale Pubblica;

Polizia Urbana e Traffico;

Giardini e verde pubblico, Cimiteri.

COMMISSIONE 2

Bilancio e programmazione;

Finanze;

Tributi;

Sviluppo economico (industria, commercio, artigianato e pesca);

Agricoltura e Cooperazione;

COMMISSIONE 3

Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio;

Sanità;

Politica Culturale;

Condizione Giovanile;

Beni Culturali;

Servizi e Sicurezza Sociale;

Trasporti, Viabilità.

Turismo, Sport, Spettacolo;

Servizi demografici.

Pari opportunità tra uomo e donna ;

Affari Istituzionali.

8. Il parere delle Commissioni dovrà essere obbligatoriamente richiesto dalla Giunta Comunale per i seguenti atti di competenza del Consiglio Comunale:

COMMISSIONE 1 : Adozione di strumenti urbanistici e regolamenti di competenza consiliare relativi alle materie elencate nel precedente comma.

COMMISSIONE 2 : Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo del Comune ; criteri generali relativi ai tributi comunali ed alle tariffe dei servizi comunali e regolamenti relativi alle materie elencate nel precedente comma.

COMMISSIONE 3 : Tutte le opere pubbliche che costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente; istituzione di nuove manifestazioni culturali di rilievo nazionale o regionale; piani di medicina scolastica e preventiva e regolamenti relativi alle materie elencate nel precedente comma.

Art. 5 Presidenza delle Commissioni

1. Le Commissioni, nella loro prima riunione, eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, convoca e presiede la riunione, ne determina l'ordine del giorno di concerto con il Sindaco con il quale manterrà rapporti costanti di collaborazione.

Art. 6 Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate, salvo quanto previsto dal seguente comma, dal Presidente e si riuniscono almeno una volta ogni due mesi secondo un calendario concordato con i membri della Commissione.
2. Le Commissioni sono inoltre convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno due membri della Commissione. La convocazione dovrà essere comunicata agli interessati, di norma, almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, opportunamente motivati.
3. Alla prima convocazione delle Commissioni, nella quale si procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, provvede il Sindaco.

Art. 7 Segretario delle Commissioni

1. A ciascuna Commissione è assegnato un dipendente comunale che assolve l'incarico di segretario, in sua assenza la funzione di segretario è svolta dal componente più giovane di età appartenente alla commissione.
2. Il segretario delle Commissioni:
 - a) redige il verbale delle sedute;
 - b) cura gli adempimenti per le convocazioni della Commissione;
 - c) redige e comunica alla Giunta Municipale i pareri e le proposte della Commissione;
 - d) provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

Art. 8 Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono valide se vi partecipa almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
2. In caso di motivata assenza di un Commissario Consigliere comunale, questi può essere sostituito a tutti gli effetti dal proprio capogruppo.

Art. 9 Svolgimento delle riunioni delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di regola non sono pubbliche. Ai lavori possono assistere, su autorizzazione del Presidente, i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Il Sindaco, gli Assessori, ed il Segretario Comunale hanno diritto di partecipare, anche su invito del Presidente, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
3. Il Presidente di ogni Commissione, quando lo ritenga utile per la trattazione e l'approfondimento dell'argomento trattato, può invitare dipendenti comunali e esperti ed altri soggetti esterni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 10 Discussione e verbale

1. Come resoconto della discussione è redatto, a cura del segretario della Commissione, un verbale sottoscritto dallo stesso unitamente al Presidente.
2. Il verbale deve essere successivamente inviato al Sindaco, al Segretario Comunale e, su richiesta, ai Capigruppo.
3. Copie dei verbali vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli delle proposte degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
4. Il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Art. 11 Relazione delle Commissioni

1. I pareri obbligatori delle Commissioni Consiliari e quelli espressi su richiesta della Giunta Comunale per proposte da sottoporre al Consiglio Comunale, devono essere comunicati al Consiglio nel corso della seduta in cui l'argomento è posto all'Ordine del Giorno da un relatore unico indicato dalla Commissione all'unanimità oppure da due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza, in caso di pareri discordi.
2. Il Presidente della Commissione deve inoltre, ogni sei mesi, presentare una relazione in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Commissione.

LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 12 Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisori dei Conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione d'inchiesta definisce l'oggetto, l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.
3. La Commissione d'inchiesta ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore il Segretario Comunale ed i responsabili dei servizi mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di Assessori e Consiglieri, del Revisori dei conti e del Segretario Comunale, dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I dipendenti del Comune invitati alle audizioni sono obbligati a presentarsi. Le convocazioni e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene

effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Segretario Comunale, su proposta del Coordinatore della Commissione, ovvero dal membro più giovane della Commissione stessa.

6. La Commissione d'inchiesta, con relazione approvata all'unanimità o con due distinte relazioni di maggioranza e minoranza, espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'inchiesta e tutte le audizioni o le parti di esse che non siano direttamente od indirettamente connesse con l'ambito della medesima e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge per la tutela della riservatezza personale. Per tali dati deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione d'inchiesta, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, impegna la Giunta a seguire gli orientamenti emersi.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione d'inchiesta conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal coordinatore al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.

Art. 13 Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo ad assicurare alle Commissioni l'ausilio dei dipendenti comunali e/o di esperti esterni aventi riconosciuta competenza nelle materie da trattare e scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

2. Il Consiglio Comunale può, per gli stessi compiti di cui al primo comma nonché per procedere all'esame di materie che richiedano particolari conoscenze tecniche o specifiche rappresentatività, costituire commissioni speciali secondo quanto previsto dal precedente Art. e stabilendo, nella deliberazione di costituzione, la composizione, la durata e le modalità di espletamento dell'incarico.

3. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Integrazione-Regolamento Comunale delle Commissioni

Art. 1 Funzioni

Art. 2 Composizione

Art. 3 Assegnazione dei componenti delle Commissioni

Art. 4 Competenze

Art. 5 Presidenza delle Commissioni

Art. 6 Convocazione delle Commissioni

Art. 7 Segretario delle Commissioni

Art. 8 Validità delle sedute

Art. 9 Svolgimento delle riunioni delle Commissioni

Art. 10 Discussione e verbale

Art. 11 Relazione delle Commissioni

Art. 12 Commissioni d'inchiesta

Art. 13 Commissioni speciali